



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n°20/2009

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTO il D.M. 13/01/1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA la propria Ordinanza n°62/2007, in data 07/11/2007, recante la disciplina dell'attività subacquea professionale nell'ambito del circondario marittimo di Palinuro;
- RITENUTO di dover apportare alcune modifiche alla predetta Ordinanza;
- VISTI gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 204 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1
Prescrizioni

Tutti coloro che intendono effettuare lavori subacquei nelle acque e nei porti del circondario marittimo di Palinuro sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le società che effettuano i lavori devono essere in regola con ogni disposizione di legge per svolgere l'attività subacquea;
- i sommozzatori in servizio locale devono essere iscritti nel registro tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale citato in premessa, ovvero essere in possesso di specifica autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità marittima del porto di iscrizione;
- l'equipaggiamento e le attrezzature, individuali e non, utilizzati dai sommozzatori devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e, nel caso in cui il materiale sia installato a bordo di unità navale d'appoggio, è necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un ente tecnico navale;
- durante l'immersione, il sommozzatore deve essere assistito, in superficie, da un secondo operatore in grado di assicurare un collegamento e di intervenire in caso di emergenza;
- la società che effettua i lavori subacquei deve assicurarsi, in zona, una camera iperbarica ed un sanitario specialista;
- il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera "alfa" del codice internazionale dei segnali.

Articolo 2

Autorizzazione

Per poter eseguire i lavori subacquei nell'ambito del circondario marittimo di Palinuro, gli interessati devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, anche per il tramite dell'Autorità marittima locale. Nell'istanza devono essere dichiarati tutti gli elementi di cui al precedente articolo 1, nonché la località, il tipo d'intervento e la durata presunta.

Articolo 3

Sanzioni

Fermi restando i poteri conferiti al comandante del porto dagli articoli 1249, 1252 e 1255 del Codice della Navigazione, i contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato.

Articolo 4

Entrata in vigore e norme abrogate

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n°62/2007 citata in premessa.

Articolo 5

Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni interessate;
- trasmissione agli operatori/concessionari portuali e ceto peschereccio;
- inserimento nel sito web www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, lì 09/05/2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vittorio GIOVANNONE